



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI
Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366
e-mail uffici:MIIC8GE00R@istruzione.it - MIIC8GE00R@pec.istruzione.it

**Ai sigg. Genitori
Ai Docenti
AI DSGA**

Oggetto: Istruzione parentale. Istruzioni operative

Si comunicano ai sigg. genitori le seguenti istruzioni operative per l'espletamento della scelta di Istruzione parentale:

1. I genitori che intendono avvalersi dell'Istruzione Parentale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico del proprio figlio/a sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente Scolastico dell'Istituto di competenza e al Sindaco del Comune di residenza ogni anno scolastico.
2. Sono tenuti a prendere contatto con il Dirigente Scolastico di riferimento per consentire la valutazione delle competenze personali e delle modalità di svolgimento del percorso di istruzione che si vuole intraprendere per i propri figli.
3. Sono invitati a prendere visione: dei Programmi scolastici, di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, di quanto suggerito dalla impostazione delle Prove Nazionali Invalsi, elementi che possono costituire una traccia operativa e riferimento utile soprattutto per le fasi di verifica degli apprendimenti.
4. Al termine di ogni annualità è prevista una sessione di verifica degli apprendimenti per confermare l'idoneità e il passaggio alla classe successiva dell'alunno/a Tale verifica può essere svolta presso la scuola di competenza o altra istituzione statale o paritaria.
5. Deve pertanto essere presentata richiesta di esame di idoneità al Dirigente Scolastico della scuola prescelta entro il 30 aprile. Nel caso la scuola prescelta non corrisponda a quella di competenza territoriale questa deve esserne comunque informata.
6. Presso l'Istituto si riunirà una commissione specifica che opererà nel mese di giugno al termine delle lezioni scolastiche.
7. Si richiede ai genitori di accompagnare i propri figli al momento della verifica con materiali, lavori, documentazione di attività svolte durante l'anno scolastico. Potrebbe essere utile un "diario di bordo" o un portfolio soprattutto nel caso l'istruzione sia esplicita in contesto prettamente familiare, esercitata dai genitori, e non svolta presso scuole che seguono specifiche impostazioni pedagogiche (es: steineriana, montessoriana...).
8. L'incontro di verifica prevede prove strutturate calibrate rispetto all'età dell'alunno/a (es: dettato, prova di lettura e comprensione attraverso questionario, riassunto di un breve brano...: proposta di un problema, esecuzione di operazioni aritmetiche...) oltre che un colloquio per esplorare più ampiamente l'esperienza svolta. A questo proposito può essere importante prendere contatto e avere un incontro di confronto con le insegnanti della scuola di accoglienza almeno un mese prima.
9. Al termine, la Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico esprimerà il giudizio utile per l'idoneità o non idoneità al passaggio all'anno scolastico successivo.
10. Nel caso l'esame sia avvenuto in istituto diverso da quello di iscrizione, il medesimo deve ricevere opportuna informazione, anche per confermare l'eventuale rinnovo di iscrizione e istruzione parentale.
11. In caso i genitori non intendano affrontare l'incontro di verifica, il Dirigente Scolastico della scuola di competenza territoriale dovrà darne informazione al Sindaco del comune di residenza, in quanto autorità preposta al controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico
12. E' richiesta la regolare iscrizione presso un istituto statale (quello di competenza territoriale) o paritario per consentire l'inserimento dell'alunno/a nel sistema anagrafico nazionale e quindi per avere controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. L'istituto che riceve l'atto di iscrizione provvederà a precisare al sistema la scelta dell'Istruzione Parentale. L'iscrizione deve essere confermata ogni anno scolastico
Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare

annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.

Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis c. 3 della l.27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Si precisa inoltre che:

- ✓ I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
- ✓ La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.
- ✓ Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione), l’area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede d’esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe.

Si ringrazia

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carnabuci
**Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.Lgs n. 39 del 12.02.93**